

**Sequenza normativa in materia di Sorveglianza sanitaria e Isolamento fiduciario
e certificato INPS con codice V29.0**

A cura di Prof. Massimo Martelloni

Presidente Nazionale della COMLAS

Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie

Membro Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze

Direttore UOC Medicina Legale Lucca

USL Nord Ovest

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 è stato ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

In tal senso all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si afferma al comma 1 punto m che:

-“ chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.”

A seguire al comma 2 si afferma che :

-“ Gli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica,(Dipartimento di Igiene o della Prevenzione), territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *m*) , alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS ERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”

Dalla lettura del comma 2 si ricava quanto segue:

-Gli igienisti assumono dai cittadini interessati notizie ai sensi del comma 2 punto a relative alla valutazione del rischio di esposizione del cittadino nel viaggio fatto nei 14 giorni precedenti.

Gli igienisti possono accertare le seguenti necessità:

-1)Necessità di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, informando l'interessato sulle misure da adottare ed altresì informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta dell'interessato anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS come da circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020.

In questo senso la circolare INPS 716 afferma che “in tutto il territorio nazionale , **i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia** che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza(ad esempio , codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.

A tal fine nel messaggio INPS del 10 marzo 2020 ai certificatori di malattia l'INPS scriveva a tutti i medici e gli odontoiatri che:

-“La certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione al rischio”.

Pertanto la posizione dell'INPS è chiara ovvero non si possono rilasciare certificati difformi rispetto alla indicazione del 10 marzo 2020.

2) “Necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro”. In questo caso l'igienista “procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS , al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”

Ne deriva che l'unica certificazione che l'INPS accetta è una certificazione del medico di MMG o del PLS(in base al contratto di lavoro) con codice V 29.0 ai sensi DPCM 8 marzo 2020 art. 3, comma d, giustificato dalla presenza di “motivi di sanità pubblica” per i quali l'interessato “è stato posto in quarantena” e che l'INPS interpreta solo come stato di malattia.

In base all'art.3 comma 3 e 4 e 5 del DPCM dell'8 marzo 2020 l'igienista deve inoltre accertare l'assenza di sintomatologia (febbre o altro) del soggetto da porre in isolamento e dei possibili

conviventi, informare la persona sui sintomi, contagiosità, modalità di trasmissione, misure di protezione e misura due volte al giorno della temperatura corporea e dare informazioni sulla modalità e finalità dell'isolamento domiciliare e sull'applicazione di varie misure:

-isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione, divieto di contatti sociali e di spostamenti e viaggi e obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza e di indossare la mascherina chirurgica all'avvio della procedura di sorveglianza, dando indicazione all'interessato di avvertire il MMG o il PLS in caso di comparsa di sintomi, rimanendo nella propria stanza.

L'igienista provvede a contattare quotidianamente la persona posta in quarantena ed in caso di comparsa di sintomi a contattare il MMG o il PLS ed a procedere in base alla circolare 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

In merito pertanto al rilascio da parte del MMG o del PLS del certificato con codice V29.0 lo stesso è ammesso dall'INPS solo in presenza di stato di malattia.

Si apre pertanto per i cittadini che collaborano, che stanno in quarantena volontaria ovvero non obbligatoria, ma solo preventiva, uno scenario difficile in quanto non sussiste nella norma equiparazione in termini di tutela previdenziale tra lo stato di malattia ovvero del tipico processo patologico a carattere evolutivo che ha un inizio ed una fine e lo stato di quarantena per motivi di Sanità Pubblica, che è stato comunque meritevole di tutela in quanto diretto a tutelare non solo gli interessi del singolo, ma anche quelli della collettività.

Stante il fatto che l'emergenza Coronavirus rientra tra gli eventi imprevedibili, è necessario sostenere i settori e i lavoratori che sono stati travolti dall'emergenza Covid-19.

La cosiddetta norma «salva stipendi», pensata per proteggere i salari degli impiegati e tutelarne i diritti in questi giorni di sospensione forzata, sembra aver trovato spazio nel Decreto del 1° marzo 2020, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In questo senso le attività lavorative delle imprese, ad eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, possono essere svolte in smart working.

Tale soluzione sicuramente si pone in alternativa ad altro tipo di tutela come la cassa integrazione ordinaria.

In conclusione il presente problema non può essere risolto in sede medica con una certificazione di malattia in quanto può sussistere assenza di stato di malattia.